



**Per una “Didattica a Distanza” equa e  
sostenibile**

**Nuove opportunità per innovare e includere**

## Premessa

I docenti della scuola italiana, di fronte all'emergenza determinata dall'epidemia da corona virus, raccolgono una nuova sfida, quella della didattica digitale.

Secondo una recentissima indagine del Sole 24 Ore, le scuole italiane, ricorrendo a forme *elementari* di e-learning, che fanno perno soprattutto sul registro elettronico, ma non rinunciando a sperimentare, laddove possibile, videoconferenze e call dal vivo, soffrono comunque di evidenti difficoltà derivanti da infrastrutture e dotazioni a disposizione, molto (troppo) differenziate, tra scuola e scuola, provincia e provincia

Dall'indagine, il primo dato che balza agli occhi è la percentuale di docenti che già pratica la didattica a distanza: l'**84% dei docenti** (78% alle primarie) a fronte di un 15% che sta ancora organizzando la propria attività di e-learning e il restante 1% dei docenti che ancora non si è attivato a proposito.

Dal **punto di vista organizzativo**, ancora una volta, la scuola fornisce l'esempio vero di una comunità, quella educante: nel 64% dei casi i dirigenti scolastici suggeriscono ai docenti come organizzarsi, ma non manca la *collaborazione orizzontale*, con il 51% degli interessati che si coordina con i colleghi.

Tra gli **strumenti più utilizzati** per assegnare compiti e condividere materiale didattico il registro elettronico (74%) resta quello più sicuro e diffuso trasversalmente in ogni area, ordine e grado. Abbastanza usati, sono anche WhatsApp (39%) e i servizi di posta elettronica (31%). Sono diffuse, anche se non ancora capillarmente, le piattaforme di Google (Meet/Hangout) o la suite Classroom (24%).

Uno degli aspetti che frena maggiormente il passaggio, in questo periodo emergenziale, dalle lezioni frontali a quelle a distanza, in particolar modo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, resta l'impossibilità, da parte di alcuni componenti del gruppo classe, di accedere al materiale digitale per mancanza degli strumenti. In generale, in 1.200 comuni la copertura della rete mobile è assente o molto debole tanto che più di 10 milioni di italiani non hanno copertura di rete Internet.

E' importante sottolineare che, in questa fase di emergenza, l'aspetto fondamentale resta quello di mantenere almeno un certo livello di socializzazione e vicinanza con il gruppo classe. La didattica a distanza non deve ridursi alla semplice indicazione di cose da studiare e compiti da fare: specie per i più piccoli, è importante tenere vivo nei modi possibili il tessuto di relazioni e il clima che normalmente si vive nella propria classe, anche se momentaneamente impediti a frequentarla.

## Linee di orientamento normativo

### La Didattica a distanza, a quali condizioni

Il DPCM 6 marzo 2020, nel definire le misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale dell'epidemia ha disposto, tenuto conto della sospensione della frequenza, l'**attivazione**, da parte dei Dirigenti scolastici, delle modalità di didattica a distanza per tutto il periodo di sospensione.

Successivamente, il DPCM 8 marzo 2020, all'art.1 punto h) ha previsto la sospensione dei

servizi educativi per l'infanzia nonché le attività didattiche **in presenza** nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile. Tali disposizioni, previste inizialmente per la Regione Lombardia e 14 Province, sono state estese a tutto il territorio nazionale dal successivo DPCM 9 marzo 2020.

Infine, le note 278 e 279, rispettivamente del 6 e del 7 marzo, nel sottolineare la necessità del più ampio coinvolgimento della comunità educante, sottolineano la necessità di andare oltre la mera trasmissione di materiali, evidenziando la necessaria attività di programmazione anche al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline.

Le condizioni per l'attivazione della didattica a distanza, nella attuale situazione di emergenza, non possono prescindere dalla strumentazione e dalle specifiche competenze di cui dispongono i docenti ma anche dall'età degli alunni e dalla loro possibilità di partecipare/ricevere i materiali in termini di *device* e di connettività.

E' necessario quindi progettare delle specifiche sessioni di lavoro, assimilate alla singola lezione o una serie limitatissima di lezioni tenendo conto di vincoli spazio-temporali, della durata dell'“*ora di lezione*”, dei tempi di attenzione e motivazione degli studenti. A tale proposito è suggerita la condivisione di un **patto formativo** tra insegnanti e studenti da pubblicare sul sito istituzionale della scuola, come forma di patto reciproco tra i vari soggetti.

## Il Personale coinvolto

L'attività di didattica a distanza può richiedere la partecipazione, oltre che dei docenti, anche di altri profili professionali, a seconda dell'ordine di scuola e delle professionalità presenti in istituto. Di seguito un elenco delle figure che possono essere coinvolte nell'erogazione della Didattica a Distanza:

- i singoli docenti di classe/di disciplina;
- gli animatori digitali;
- i responsabili dei dipartimenti (anche per le necessarie funzioni di coordinamento);
- gli Assistenti Tecnici (dove presenti) anche come figure di supporto alla docenza;
- il Dsga e gli Assistenti Amministrativi per gli aspetti legati ad eventuali autorizzazioni, licenze, ed ogni altra attività di carattere amministrativo;
- il Dirigente scolastico per tutte le attività di indirizzo e coordinamento.

## L'attività di coordinamento del Dirigente

Gli indirizzi forniti dal dirigente scolastico hanno la finalità di assicurare elementi di coerenza all'azione dell'istituzione scolastica. Le indicazioni di massima possono comprendere, ad esempio, la necessità che siano riformulati gli obiettivi per adeguarli alle diverse condizioni operative, l'opportunità di non sovrapporre gli interventi dei docenti verso il gruppo degli alunni, di rispettare gli orari delle lezioni senza occupare altre fasce orarie, il superamento progressivo - ove presente- della mera trasmissione dei materiali, ogni altra indicazione di supporto, incoraggiamento e sostegno al lavoro dei docenti.

Gli indirizzi forniti dal dirigente scolastico, nell'attività di coordinamento, valorizzeranno le diverse opzioni metodologiche che i docenti potranno mettere in atto, in relazione alle condizioni date, anche ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99, secondo il quale il PTOF

“comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità”. I docenti pertanto utilizzeranno strumenti e modalità differenziate, purché nel rispetto delle necessarie precauzioni nell’uso della rete e della vigente normativa in materia di privacy.

## Il ruolo dei consigli di classe

In questo particolare contesto appare fondamentale il coordinamento che i Consigli di classe devono mettere in atto. Al consiglio di classe e alla collaborazione orizzontale tra i docenti spetta il ruolo decisivo di programmazione delle diverse iniziative, evitando, in questo modo, di incorrere in dispendiose sovrapposizioni.

Tenuto conto dell'eccezionalità della condizione, potrebbe essere valutata dal Collegio dei Docenti nei principi generali, e dai Consigli di Classe nelle progettazioni disciplinari ed interdisciplinari, una rimodulazione degli obiettivi formativi.

In tal senso potrà essere necessario per il prossimo anno scolastico prevedere la strutturazione di interventi educativi integrativi, da finanziare con risorse specifiche, tenendo conto della dimensione del ciclo scolastico. Tale possibilità consentirebbe di ricondurre agli obiettivi previsti le conoscenze e le competenze verificate come carenti, rispetto agli obiettivi formativi nazionali. Analogo intervento “integrativo” potrebbe riguardare, appena si potrà tornare a scuola, gli studenti coinvolti nell'esame di Stato con la destinazione di specifiche risorse

## È possibile valutare gli alunni?

La nota del Ministero dell'Istruzione n°279 dell'8 marzo 2020, recita: *“la normativa vigente (DPR 122/09, D. Lgs. 62/17), lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”*.

Tenuta in considerazione la complessità dell’atto valutativo, considerando la straordinarietà del momento e le emergenze con cui le nuove procedure di didattica sono state attivate e sperimentate da studenti e docenti, potranno esservi verifiche e azioni di monitoraggio del progredire degli apprendimenti.

La valutazione degli studenti invece potrà essere formalizzata al rientro a scuola, anche sulla base di ulteriori indicazioni, che tengano conto degli elementi in cui si articola la valutazione formativa, riscontrati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (frequenza dei corsi online, rispetto della restituzione degli elaborati richiesti dal docente, partecipazione attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte).

In questa delicata fase va dato “valore” alle attività, all’interesse, allo sforzo, al senso di responsabilità che gli Studenti stanno mettendo in atto in questo particolare frangente.

## Il monitoraggio

Con la nota n. 318 dell'11 marzo 2020 il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole un monitoraggio, tramite un questionario online, al fine di rilevare le modalità di realizzazione

e svolgimento della didattica a distanza. Il Questionario ha l'obiettivo di rilevare la didattica a distanza attivata e le forme in essere, le modalità di coinvolgimento degli studenti, la disponibilità informatica in dotazione delle scuole ed il supporto alle categorie più deboli, le modalità di interazione “a distanza” con gli organi collegiali, il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche adeguate a realizzare interventi formativi a distanza.

Tale rilevazione non deve rappresentare un ulteriore “appesantimento” burocratico, né tantomeno uno strumento sanzionatorio, quanto piuttosto una necessaria rilevazione dello “status quo”, al fine di supportare e sostenere le scuole, garantendo con interventi aggiuntivi, anche di carattere economico, le pari condizioni di offerta formativa a distanza in tutto il territorio nazionale (vedi nota M.I. n°391 del 16/3/2020).

Non sono richiesti ulteriori strumenti di rilevazione delle azioni di didattica a distanza in atto, considerato che tutte le piattaforme in uso consentono di **documentare, monitorare, coordinare** le attività senza bisogno di istituire altre forme documentali. Peraltro, l'attività svolta andrà riportata nel registro elettronico per consentire a tutti i docenti di operare in modo coerente sul gruppo classe.

## Il registro elettronico

Al fine di comprendere se, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, disposto dai diversi DPCM emanati per il contenimento del contagio da COVID – 19, sia possibile richiedere ai docenti che realizzano la didattica a distanza, la firma del registro elettronico e l'attestazione delle presenze, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo relativo alla fattispecie in esame.

### Riferimenti normativi

- **Il R.D. 30 aprile 1924, n. 965**, all'art. 41, prevede che *“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”*.
- **Il decreto-legge 95/2012, all'art. 7, comma 31** prevede che *“A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”*.

Recentemente la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 47241 del 21 novembre 2019, ha analizzato in modo preciso e puntuale la funzione del registro di classe e del registro del professore. I giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che tali documenti – registro di classe e del professore - *devono essere indiscutibilmente qualificati come **atto pubblico** avente fede privilegiata e tutte le attestazioni riguardanti come “attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”*.

Dello stesso parere è anche **la giurisprudenza amministrativa che è costante nel qualificare i documenti in esame come atti pubblici**.

Di conseguenza, se il registro, come atto amministrativo, deve testimoniare la presenza a scuola, il lavoro svolto dagli insegnanti nelle ore di presenza, come trova compatibilità con una didattica a distanza non regolamentata in nessun modo?

Ciò posto si ritiene che l'utilizzo del registro elettronico durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e di eventuale attivazione della didattica a distanza debba essere limitato alla **documentazione del lavoro svolto, all'indicazione degli strumenti utilizzati e alla indicazione del materiale trasmesso agli alunni.**

## I problemi legati alla privacy

In occasione della attivazione della didattica a distanza il **Dirigente scolastico** titolare del trattamento dati:

- deve informare, per iscritto, il docente circa la corretta condotta che dovrà tenere durante lo svolgimento dell'attività didattica a distanza anche riguardo le indicazioni e le misure di sicurezza da rispettare (modalità di utilizzo del pc/tablet; antivirus aggiornato; gestione delle password; non salvare, né registrare video/foto ed audio ecc.);
- valutare insieme al DPO, le modalità di integrazione del documento di informativa alle famiglie fornito all'inizio dell'anno scolastico (specificando le modalità di erogazione della didattica a distanza);
- prendere in considerazione, eventualmente, insieme al DPO, l'integrazione del modello di autorizzazione al trattamento dati predisposta per il personale all'inizio dell'anno e l'aggiornamento del Registro dei trattamenti.

**PS. non è necessario il consenso delle famiglie**, dato che il trattamento dei dati degli alunni avviene per finalità istituzionali sulla scorta di indicazioni di legge.

*N.B.: Le indicazioni fornite rappresentano un primo strumento di orientamento tecnico-normativo a cui potranno seguire eventuali aggiornamenti derivanti dall'evoluzione normativa in corso*

Roma, 17 marzo 2020